



Istruzioni e spiegazioni 2021

Novembre 2020

(Cambiamenti rispetto al 2020 evidenziati)

relative all'ordinanza concernente sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91)

del 7 dicembre 1998

Le presenti istruzioni e spiegazioni sono destinate alle istanze preposte all'esecuzione. Dovrebbero contribuire all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza.

Al fine di permettere una miglior comprensione *dell'ordinanza summenzionata, ai relativi articoli scritti in corsivo* sono state aggiunte delle istruzioni e delle spiegazioni.

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura, ordina:

Capitolo 1: Campo d'applicazione e oggetto

Art. 1

1 I termini definiti nella presente ordinanza si applicano alla legge sull'agricoltura e alle ordinanze emanate in base a essa.

2 L'ordinanza disciplina inoltre la procedura in materia di:

- a. riconoscimento delle aziende e delle diverse forme di collaborazione interaziendale;*
- b. verifica e delimitazione delle superfici.*

L'OTerm è un'ordinanza che riguarda diversi settori. Contiene le definizioni dei principali termini che ricorrono in più d'una ordinanza specifica.

Le definizioni di cui alla presente ordinanza sono applicabili ai termini contenuti nelle ordinanze emanate in virtù della legge sull'agricoltura (LAgr). Nelle singole ordinanze non vi sono pertanto più rinvii all'OTerm.

¹ RS 910.1



Capitolo 2: Terminologia

Sezione 1: Persone e unità standard di manodopera

Art. 2 Gestore

1 Per gestore s'intende la persona fisica o giuridica oppure la società di persone che gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assume il rischio d'impresa.

2 Se un gestore gestisce più unità di produzione, queste sono considerate come un'azienda.

3 Se coniugi o partner registrati non separati oppure conviventi gestiscono più unità di produzione, queste sono considerate insieme come un'azienda. Fanno eccezione le aziende portate nella convivenza e che continuano a essere gestite come aziende autonome e indipendenti secondo l'articolo 6.

4 Se un'azienda produce prodotti conformemente al titolo secondo della legge sull'agricoltura, il produttore è considerato gestore.

Cpv. 1: In linea di principio, l'OTerm non pone condizioni alla persona del gestore, ad eccezione del fatto che deve avere l'esercizio dei diritti civili, ossia essere maggiorenne e capace di discernimento (art. 12 segg. CC), e gestire l'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo. Le altre esigenze e limitazioni specifiche per i singoli provvedimenti sono contenute nelle relative ordinanze.

Se un amministratore gestisce l'azienda in qualità di impiegato, il gestore non è l'amministratore bensì il proprietario dell'azienda. Se dalla partecipazione agli utili emerge che il rischio economico è assunto prevalentemente all'amministratore, è probabile che sia stato concluso un contratto d'affitto (art. 1 cpv. 2 LAAgr, Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg, 1987, pag. 36). In tal caso l'"amministratore" è affittuario e quindi gestore.

Sulla base delle sue registrazioni (contabilità), il gestore dichiara al fisco e all'AVS il reddito agricolo proveniente dall'azienda quale reddito dell'attività lucrativa indipendente.

Cpv. 2: Se un gestore presenta risultati contabili separati per singole unità di produzione, questi vengono raggruppati. Un gestore può gestire soltanto un'azienda. Le unità di produzione geograficamente disgiunte, con effettivi di bestiame e manodopera separati, vengono rilevate separatamente in virtù dell'articolo 6 dell'ordinanza sui dati agricoli, ma al fine dell'esecuzione dei provvedimenti (effettivi massimi, pagamenti diretti e miglioramenti strutturali) vengono raggruppate.

Cpv. 3: Sono considerati conviventi due persone che vivono permanentemente in una economia domestica e organizzano insieme la loro vita. Non vi sono pertanto differenze sostanziali rispetto ai coniugi. Mediante la parificazione tra conviventi e coniugi s'intende in primo luogo evitare che i provvedimenti di politica agricola siano all'origine di divorzi.

Cpv. 4: I termini "gestore" e "produttore" possono essere considerati sinonimi. Nelle ordinanze concernenti la produzione e lo smercio (LAgr, titolo secondo), la designazione "produttore" è quella più in uso e maggiormente comprensibile.

Art. 3 Unità standard di manodopera

1 L'unità standard di manodopera (USM) è un'unità per stabilire le dimensioni dell'azienda calcolata utilizzando coefficienti standardizzati fondati su basi di economia del lavoro.

2 Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti:

a. superfici

1. superficie agricola utile (SAU) senza colture speciali (art. 15) 0.022 USM per ha
2. colture speciali senza vigneti in zone in forte pendenza e terrazze 0.323 USM per ha
3. vigneti in zone in forte pendenza e terrazze (declività naturale superiore al 30 %) 1.077 USM per ha

b. animali da reddito (art. 27)

- | | |
|---|--------------------------|
| <i>1. vacche da latte, pecore da latte e capre da latte</i> | <i>0.039 USM per UBG</i> |
| <i>2. suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e suinetti svezzati</i> | <i>0.008 USM per UBG</i> |
| <i>3. suini da allevamento</i> | <i>0.032 USM per UBG</i> |
| <i>4. altri animali da reddito</i> | <i>0.027 USM per UBG</i> |

c. supplementi in tutte le zone, eccetto la regione d'estivazione, per:

- | | |
|---|--|
| <i>1. zone declive con declività del 18–35 per cento</i> | <i>0.016 USM per ha</i> |
| <i>2. zone declive con declività superiore al 35 fino al 50 per cento</i> | <i>0.027 USM per ha</i> |
| <i>3. zone declive con declività superiore al 50 per cento</i> | <i>0.054 USM per ha</i> |
| <i>4. agricoltura biologica</i> | <i>coefficienti lett. a maggiorati del 20%</i> |
| <i>5. alberi da frutto d'alto fusto nei campi</i> | <i>0.001 USM per albero</i> |

3 Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c numeri 1–4 si considerano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 5 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I.

I coefficienti di conversione fungono da base per la rilevazione delle dimensioni dell'azienda dal profilo economico-occupazionale determinanti per l'esecuzione dei pagamenti diretti nonché dei provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali e in quello del diritto fondiario.

Nei settori dei miglioramenti strutturali e del diritto fondiario, per determinati rami aziendali (p.es. bosco gestito in proprio) o particolari attività (p.es. commercializzazione) il calcolo viene effettuato avvalendosi di supplementi e coefficienti aggiuntivi. Questa differenziazione consente di tenere in considerazione i diversi obiettivi o esigenze specifiche di determinati provvedimenti. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.110 e nell'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003 concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (RS 913.211).

Art. 4 *Abrogato*

Art. 5 *Abrogato*

Sezione 2: Forme di azienda e di comunità aziendale

Art. 6 Azienda

1 Per azienda s'intende un'impresa agricola che:

- si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente;*
- comprende una o più unità di produzione;*
- è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende;*
- ha un proprio risultato d'esercizio; e*
- è gestita durante tutto l'anno.*

2 Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni:

- visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione;*
- nel quale sono attive una o più persone; e*
- che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all'articolo 11.*

2^{bis} In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un'azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un'unità di produzione di tale azienda, se:

- a. *il locatore non detiene più animali della stessa categoria per la cui detenzione è utilizzato il locale di stabulazione;*
- b. *è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente agli articoli 11-25 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti (OPD); e*
- c. *le disposizioni dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sugli effettivi massimi, dell'OPD, dell'ordinanza del 22 settembre 1997³ sull'agricoltura biologica o di altri atti normativi nel settore agricolo sono rispettate.*

3 Se un'azienda comprende più di un'unità di produzione, per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali.

4 Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se:

- a. *il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell'azienda indipendentemente da gestori di altre aziende;*
- b. *il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale proprio o totale dell'azienda; o*
- c. *i lavori dell'azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna forma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12.*

Queste disposizioni non rappresentano un ostacolo per forme di collaborazione opportune o forme di gestione razionali. In linea di principio è ammessa qualsiasi forma di azienda, dalla comunità parziale alla comunità integrale - com'è ad esempio il caso della comunità aziendale - a condizione che non si tratti di gestione in comune. Va fatta una chiara distinzione fra gestione in comune e collaborazione interaziendale. La gestione in comune è una forma di collaborazione molto opportuna che si riscontra soprattutto fra padre e figlio o tra fratelli e all'interno della stessa azienda. Essa non può quindi essere invocata per rivendicare l'esistenza di un'altra azienda. Anche in caso di gestione separata di singoli rami aziendali non è possibile far valere l'esistenza di un'ulteriore azienda.

Cpv. 1: Aziende gestite da amministratori: diverse aziende dello stesso gestore gestite da amministratori sono considerate unità di produzione di un'azienda principale. È il caso soprattutto delle aziende dell'ente pubblico. Le superfici e gli animali di queste unità di produzione vengono raggruppati in una unità. Le disposizioni concernenti il versamento di pagamenti diretti vengono applicate in riferimento all'azienda.

Al fine del riconoscimento come azienda giusta l'articolo 30, le condizioni di cui al capoverso 1 vanno adempiute in modo cumulativo.

Il termine "azienda agricola" giusta la definizione di cui all'articolo 7 LDFR (detta di seguito azienda agricola LDFR) impiegato nel diritto sui fitti agricoli e nel diritto fondiario rurale e le relative esigenze non sono identici. A livello di azienda agricola LDFR può tuttavia esistere o essere riconosciuta soltanto un'azienda (cfr. art. 29a cpv. 2).

Lett. a: Benché la valorizzazione economica dei prodotti costituisca la regola, non è richiesta espressamente.

Lett. b: In virtù del capoverso 2, l'unità di produzione è un insieme di terre, edifici e installazioni, visibilmente riconoscibile come tale.

Lett. c: Un'azienda è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario nonché è indipendente se il gestore può prendere tutte le decisioni e disporre in merito all'azienda senza consultare altri gestori. Trattasi sempre del proprietario o dell'affittuario dell'azienda. L'azienda è autonoma dal profilo organizzativo e non è legata ad altre aziende. qualora non esista tale autonomia o indipendenza, un insieme di terre, edifici e installazioni non può essere riconosciuto come un'azienda autonoma. Si tratterebbe puramente di un'unità di produzione, ossia di una parte di azienda.

Conformemente all'articolo 7 capoversi 5 e 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica (RS 910.18; modifica del 18 ottobre 2017), l'ente di certificazione può, su

¹ RS 910.13

² RS 916.344

³ RS 910.18

richiesta, riconoscere un'unità di produzione di un'azienda agricola gestita in modo non biologico come azienda biologica autonoma. Tale disposizione non ha alcun influsso sul riconoscimento delle aziende da parte dei Cantoni, in quanto non viene costituita una nuova azienda ai sensi dell'articolo 6 OTerm. Essa si applica soltanto se una parte di un'azienda esistente e riconosciuta viene gestita biologicamente in deroga al principio della totalità dell'azienda. In virtù dell'OTerm, l'azienda biologica riconosciuta come autonoma va trattata alla stessa stregua di una parte di azienda (ai sensi di un'unità di produzione).

Let. d: Il proprio risultato d'esercizio documenta l'autonomia e l'indipendenza dal profilo economico. Tali condizioni sono date se l'azienda non è economicamente legata a un'altra azienda. E' possibile una collaborazione interaziendale (aiuto tra vicini, utilizzazione in comune di macchinari), sempre che le singole aziende siano gestite per proprio conto e a proprio rischio e pericolo da diversi gestori indipendenti. Questa autonomia dal profilo economico presuppone un conteggio reciproco attraverso prestazioni. Se la collaborazione consiste nella gestione in comune, vi è una sola azienda.

Let. e: Eccezione fatta per le interruzioni stagionali (estivazione, pausa di vegetazione), è presupposta la gestione durante tutto l'anno. La SAU notificata dal gestore deve essere a sua disposizione tutto l'anno (art. 14) ed essere gestita a partire dall'azienda. A seguito della modifica d'ordinanza del 28 ottobre 2015, viene stralciata l'istruzione che vigeva per le unità di produzione dedite prevalentemente alla gestione dei pascoli e dei pascoli perenni ubicati fuori del raggio di gestione usuale (cosiddetta "regola dei 15 km"). Nella zona di pianura e in quella collinare nonché nelle zone di montagna I-IV, le superfici permanentemente inerbite sono pertanto considerate superfici d'estivazione soltanto se gestite a partire da un'azienda d'estivazione o da un'azienda con pascoli comunitari. In tutti gli altri casi sono considerate superfici permanentemente inerbite. Se le superfici sono gestite a partire da un'azienda, l'azienda d'estivazione nel registro può essere trasformata in un'azienda detentrica di animali / in un effettivo mantenendo lo stesso numero BDTA.

Cpv. 2: Devono essere disponibili gli edifici necessari per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. L'inventario deve comprendere almeno i macchinari e gli apparecchi indispensabili per l'esecuzione dei lavori quotidiani. Il capitale morto e gli edifici sono in funzione delle dimensioni e della forma di gestione dell'azienda. Per principio, l'azienda deve disporre di manodopera propria. In questa categoria rientrano i famigliari e gli impiegati. La relativa prova può essere fornita mediante i certificati di salario o i conteggi AVS.

Un'unità di produzione è visibilmente riconoscibile se dispone di edifici propri chiaramente disgiunti e gestiti separatamente da quelli di altre aziende, risp. unità di produzione. Se un edificio rurale è sempre stato utilizzato in comune da due aziende, l'indipendenza è riconoscibile dal fatto che l'edificio è suddiviso in locali indipendenti utilizzati separatamente da ogni singola azienda.

Cpv. 2bis: Può essere considerato unità di produzione di un'altra azienda soltanto un locale di stabulazione nel suo insieme. A titolo d'esempio, se un locale di stabulazione serve per l'allevamento e per l'ingrasso di suini, il reparto adibito all'ingrasso di suini non può essere considerato un'unità di produzione di un'altra azienda. Per categorie di animali diverse s'intendono animali che si distinguono fundamentalmente dagli altri per il tipo di detenzione (p.es. suini da allevamento / suini da ingrasso, ovaiole / polli da ingrasso, bestiame grosso da ingrasso / bestiame da latte).

Cpv. 4: L'azienda non è autonoma se il gestore prende decisioni per un'altra azienda in quanto detentore di una partecipazione a una società di persone o a una società di capitali.

Let. a: Le decisioni in materia di gestione di un'azienda non possono più essere prese indipendentemente da altri gestori nel caso in cui l'azienda è diretta da una società di persone (società semplice o società in nome collettivo) alla quale partecipa un altro gestore. Questa forma di società corrisponde in ogni caso alla gestione in comune. Nel caso di una società in accomandita, il socio accomandatario può essere considerato puramente quale prestatore di fondi, se non svolge ulteriori compiti per la società. Se il gestore è una società di capitali i membri del consiglio d'amministrazione e l'amministratore (con o senza menzione nel regi-

stro di commercio) che gestiscono personalmente un'altra azienda o partecipano a un'altra azienda, sono considerati cogestori.

Let. b: È permessa unicamente la partecipazione al capitale sotto forma di mutuo o la partecipazione al capitale sociale o azionario nella misura consentita. Nel caso in cui viene svolta un'ulteriore funzione all'interno dell'azienda o la partecipazione al capitale è vincolata ad altri oneri, trattasi di gestione in comune e di conseguenza le condizioni del capoverso 4 lettera a non sono più adempiute.

Let. c: "Per lo più" significa che oltre il 50 per cento dei lavori legati a una normale gestione dell'azienda è svolto da altre aziende. In caso di dubbio sulle modalità di calcolo si rinvia alla stima di lavoro di ART-Agroscope.

Se il proprietario di un'azienda ne acquista un'altra, entrambe le unità possono essere considerate aziende indipendenti soltanto se vengono gestite in modo completamente indipendente l'una dall'altra. Ciò significa che ogni singola unità deve adempiere le esigenze dell'articolo 6 OTerm. Esempio: un padre che gestisce la sua azienda può acquistarne un'altra e cederla in affitto al figlio. Fintanto che entrambi i gestori gestiranno le due unità in modo indipendente l'una dall'altra e saranno ciascuno proprietario della propria sostanza dell'affittuario, è possibile mantenere il riconoscimento di due aziende. Se la collaborazione fra i due gestori va oltre l'aiuto reciproco, si è confrontati con un'unica azienda.

Art. 7 Azienda pastorizia

Abrogato

Art. 8 Azienda con pascoli comunitari

Per azienda con pascoli comunitari s'intende un'impresa agricola che:

- a. serve alla messa al pascolo in comune di animali;*
- b. comprende pascoli comunitari (art. 25);*
- c. dispone di edifici o di installazioni per la messa al pascolo; e*
- d. è gestita da un ente di diritto pubblico, da un'almenda o da una società di persone.*

Le aziende con pascoli comunitari sono gestite da Comuni, patriziati, almende, eccetera. Gli agricoltori domiciliati nel Comune hanno di regola il diritto di farvi pascolare un determinato numero di animali durante un certo periodo.

Gli enti di diritto pubblico sono definiti nel diritto cantonale. I pascoli delle almende possono essere privati o di diritto pubblico.

Art. 9 Azienda d'estivazione

1 Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che:

- a. serve all'estivazione di animali;*
- b. è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivo;*
- c. comprende pascoli d'estivazione (art. 26);*
- d. dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione;*
- e. è gestita durante l'estivazione; e*
- f. è indipendente da altre aziende d'estivazione.*

2 Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione.

Le aziende d'estivazione dispongono, di regola, di edifici o di installazioni analoghe per la cura degli animali e la sistemazione del personale.

I prati da sfalcio sfruttati per tradizione di cui all'articolo 19 capoversi 5 e 6 non appartengono all'azienda d'estivazione. La delimitazione della regione d'estivazione rispetto alla SAU ha comportato che le aziende d'estivazione sono, per principio, ubicate fuori della SAU.

Art. 10 Comunità aziendale

Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende in un'unica azienda, se:

- a. la collaborazione è disciplinata in un contratto scritto;*
- b. i gestori gestiscono congiuntamente la comunità aziendale per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assumono il rischio d'impresa;*
- c. i gestori delle aziende coinvolte sono occupati nella comunità aziendale e non lavorano al di fuori di essa in misura superiore al 75 per cento;*
- d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e*
- e. ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.*

Letf. c: Il grado di occupazione extraaziendale è calcolato in base alla prestazione. Per principio, una prestazione settimanale di 42 ore equivale al 100 per cento. Una giornata di lavoro normale è pertanto di 8,4 ore. L'orario di lavoro annuo normale corrisponde a 240 giorni, ossia 2016 ore. L'attività extraaziendale esercitata da un socio non deve essere superiore a 180 giorni, risp. 1512 ore all'anno.

Letf. d: La distanza di percorso massima di 15 km si riferisce a quelli che erano i centri aziendali delle aziende associate.

Art. 11 Aziende detentrici di animali

1 Per aziende detentrici di animali s'intendono le stalle e le installazioni (senza i ricoveri per i pascoli) destinate alla detenzione regolare di animali sull'unità di produzione e nell'azienda d'estivazione o nell'azienda con pascoli comunitari. 2 Un'azienda detentrica di animali comprende:

- a. per le unità di produzione: il centro di un'azienda detentrica di animali nonché di ulteriori stalle e installazioni situate a una distanza massima di 3 km dal centro dell'azienda;*
- b. per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari: le stalle e le installazioni dell'azienda, indipendentemente dalla distanza che le separa dal centro della stessa.*

3 In alcuni casi i Cantoni possono decidere che fanno parte dell'azienda detentrica di animali anche le stalle e le installazioni la cui distanza dal centro della stessa è superiore a quella indicata dal capoverso 2 lettera a.

4 Se in un'unità di produzione vi sono stalle e installazioni situate sul territorio di più Cantoni, si considera che per ogni Cantone vi sia un'azienda detentrica di animali, in deroga al capoverso 2. I Cantoni interessati possono decidere se si tratta di un'unica azienda.

Mediante questa definizione è garantito il collegamento fra il sistema d'informazione sulla politica agricola (AGIS/SIPA) dell'UFAG e la banca dati sul traffico di animali (BDTA). Ogni azienda detentrica di animali deve dichiarare il traffico di animali con il proprio numero BDTA.

Cpv. 3: Nelle comunità aziendali settoriali le aziende detentrici di animali giusta il capoverso 3 possono essere registrate sotto un unico numero BDTA, se ciò non è in contraddizione con la legislazione in materia di epizootie ed è opportuno a fini pratici. In questo caso, per il calcolo dei pagamenti diretti riferiti ai bovini, i Cantoni ripartiscono tra le aziende associate l'effettivo determinante della comunità aziendale settoriale stabilito dalla BDTA (cfr. contratto che istituisce la comunità).

Art. 11a Detentori di animali

Per detentori di animali s'intendono:

- a. i gestori di cui all'articolo 2 che tengono animali;*
- b. i gestori di aziende d'estivazione e di aziende con pascoli comunitari che tengono animali.*

Art. 12 Comunità aziendale settoriale

Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende in un'unica azienda, se:

- a. la collaborazione è disciplinata in un contratto scritto;*

- b. *i gestori gestiscono congiuntamente la comunità aziendale per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assumono il rischio d'impresa;*
- c. *i gestori delle aziende coinvolte sono occupati nella comunità aziendale e non lavorano al di fuori di essa in misura superiore al 75 per cento;*
- d. *i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e*
- e. *ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.*

La comunità aziendale settoriale dovrebbe consentire un utilizzo razionale dei fattori di produzione con conseguente riduzione dei costi. Le aziende attive nel settore della produzione vegetale e/o animale possono collaborare, gestendo in comune uno o più rami aziendali. Gli animali possono essere detenuti in una stalla comunitaria o in una stalla di proprietà di uno dei gestori. Se non è stata riconosciuta l'esistenza di una comunità aziendale settoriale gli animali vanno computati all'azienda che li detiene durante il periodo di foraggiamento invernale.

Se non esistesse una norma di questo genere, in caso di unione di rami aziendali dovrebbero venir appurate l'autonomia e l'indipendenza dell'azienda e ciò potrebbe comportare la perdita dello statuto di azienda riconosciuta.

La comunità aziendale settoriale, in qualità di comunità parziale, si distingue dalla comunità aziendale, che è una comunità integrale, per il fatto che la collaborazione verte soltanto su alcuni rami aziendali. Se vi è collaborazione in tutti i rami aziendali, trattasi di un'azienda (fusione) o di una comunità aziendale qualora venga riconosciuta come tale. Affinché le aziende possano continuare ad essere considerate autonome, almeno un ramo aziendale va gestito per proprio conto, a proprio rischio e pericolo e deve permettere di conseguire un reddito. Ovviamente non tutti i tipi di collaborazione richiedono il riconoscimento di una forma di comunità. La raccolta di patate o la fienagione effettuata in comune, ad esempio, non necessita di alcun riconoscimento. La collaborazione "usuale" non comporta alcun problema per quanto riguarda il termine "azienda".

Le comunità aziendali settoriali costituite per eludere il volume di lavoro minimo necessario giusta l'art. 5OPD o la densità minima di animali giusta gli articoli 50-52 OPD, non vengono riconosciute (cfr. istruzioni agli art. 51 OPD).

La società semplice è la forma usuale di comunità aziendale settoriale. Le altre forme (S.a.g.l., SA, ecc.), benché meno adeguate, sono consentite a condizione che sia garantita la dovuta trasparenza per quanto concerne i rapporti di proprietà e di gestione.

I soci che cessano la gestione della loro azienda, devono lasciare la società.

Let. b: Nel contratto va indicata per scritto soprattutto la ripartizione delle colture, delle superfici e/o degli animali tra le aziende dei singoli soci. Non è forzatamente richiesta l'indicazione di una determinata dimensione o di un numero fisso. Può semplicemente venir stabilita una chiave in base alla quale le superfici e/o gli animali vengono attribuiti alle singole aziende nel quadro della compilazione del modulo di rilevazione annuale dei dati. È indispensabile che la notifica si riferisca a tutte le superfici e/o animali, ma che le superfici e/o gli animali vengano censiti una sola volta nella rispettiva azienda. Il contratto deve contenere anche indicazioni riguardanti la proprietà degli animali e la collaborazione.

I singoli soci sono tenuti a dichiarare gli effettivi di animali e il latte commercializzato.

La forma di collaborazione, in cui un socio è specializzato nella produzione lattiera e l'altro nell'allevamento di bestiame giovane del produttore lattiero con contratto d'allevamento (produzione lattiera con ripartizione dei compiti), può essere riconosciuta come una comunità aziendale settoriale.

Let. c: In linea di principio, un socio è tenuto a svolgere la mole di lavoro che corrisponde al volume di lavoro rappresentato dalla sua quota di superfici e/o di animali. Se un ramo aziendale è gestito in comune e per conto comune, va presentata una contabilità propria. Questa situazione si riscontra ad esempio nel caso in cui la proprietà degli animali viene ceduta alla comunità. Negli altri casi è richiesto almeno un conteggio periodico, scritto, delle prestazioni fornite reciprocamente.

Sezione 2a: Prestazioni per la produzione agricola e attività affini all'agricoltura

Art. 12a Prestazioni per la produzione agricola

1 Per prestazioni per la produzione agricola s'intendono le attività agricole di aziende e forme di comunità fornite a terzi dietro pagamento con superfici, edifici, installazioni, apparecchiature e manodopera propri dell'azienda.

2 Non sono considerate prestazione per la produzione agricola le attività economiche alle quali non sono collegate attività agricole, come la locazione o il comodato di superfici, edifici, locali di stabulazione o macchine ad altri gestori o a terzi.

Per prestazione per la produzione agricola si intende, per esempio, l'ingrasso di vitelli a contratto. Il cosiddetto integratore stipula un contratto con il gestore. In linea di massima l'animale rimane di proprietà dell'integratore. L'azienda però è responsabile della tenuta dell'animale (cura, foraggiamento, ecc.) e del suo buon esito. Di norma all'azienda vengono pagati i costi per l'infrastruttura e un importo per capo che lascia la stalla a ingrasso ultimato e ben riuscito. Il gestore si assume tuttavia anche il rischio di non ricevere alcun pagamento per gli animali morti durante l'ingrasso.

Sono da considerarsi prestazioni tipo per la produzione primaria agricola i contratti di allevamento (senza acquisto degli animali). In entrambi i casi il gestore è responsabile della tenuta degli animali. Possono essere considerate prestazioni anche "il noleggio di vacche" e "il noleggio di galline" da parte di terzi. In questo caso, il consumatore paga un "canone" annuale e riceve regolarmente i prodotti. Un sistema analogo è attuato, per esempio, anche in vitivinicoltura. Un consumatore "compra" o "affitta" un ceppo e riceve quale controprestazione un determinato quantitativo di vino una volta l'anno.

In campicoltura è possibile, ad esempio, che un gestore si specializzi nella coltivazione di patate, coltivandole sulla superficie di sua proprietà e anche su quella di altre aziende. Gli altri gestori mettono a disposizione le loro superfici dietro compenso e svolgono lavori sui campi di patate, continuando a dichiarare queste superfici quali colture della propria azienda. Di norma è l'azienda specializzata a effettuare l'impianto, il trattamento per irrorazione e il raccolto. In alcuni casi, però, per questi lavori si ricorre anche agli altri gestori. La vendita del raccolto è generalmente effettuata soltanto dall'azienda specializzata. È possibile una partecipazione agli utili degli altri gestori.

Non sono considerate prestazione per la produzione agricola, ad esempio, la locazione o il comodato di macchine, superfici o edifici. A questi rapporti contrattuali non è associata alcuna attività agricola del gestore cedente.

Art. 12b Attività affini all'agricoltura

Per attività affini all'agricoltura s'intendono le attività economiche di aziende e forme di comunità al di fuori della produzione vera e propria nonché al di fuori di lavorazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli di produzione propria, se queste attività sono esercitate dai gestori, dalla loro famiglia o da impiegati dell'azienda o della forma di comunità e hanno una correlazione con l'azienda.

L'articolo 12b si basa sull'articolo 3 capoverso 1bis LAgr (nuovo): "I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all'agricoltura. Essi presuppongono un'attività di cui al capoverso 1 lettere a - c." Ciò significa che le attività affini all'agricoltura svolte ai fini della diversificazione possono beneficiare di crediti di investimento.

Nell'articolo 12b vengono definite le attività che non rientrano nella definizione di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LAgr (agricoltura nella sua accezione principale) da considerarsi affini all'agricoltura. L'elenco seguente fornisce una sintesi.

- a. Prestazioni direttamente correlate alla produzione agricola:
 - 1. preparazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli regionali non prevalentemente estranei all'esercizio, per esempio fabbricazione di alimenti per animali, stoccaggio di frutta o verdura di aziende limitrofe o negozio in fattoria.
 - 2. Produzione di bachi da seta
- b. Prestazioni di servizio ambientali:
 - 1. valorizzazione di biomassa (bioenergia, impianti di biogas, piccoli impianti per la produzione di calore);
 - 2. valorizzazione di biomassa (compostaggio);
 - 3. cura e gestione dei boschi.
- c. Prestazioni di servizio nei settori turismo, ristorazione e tempo libero:
 - 1. soggiorni-vacanza in fattoria;
 - 2. offerta "dormi nella paglia";
 - 3. bed & breakfast in fattoria;
 - 4. servizio di accoglienza ospiti, ristoranti in fattoria;
 - 5. parchi avventura, come il labirinto di mais o di canne di bambù (senza installazioni fisse);
 - 6. Prestazioni nell'ambito della detenzione di equini.
- d. Prestazioni di servizio nell'ambito sociale e della formazione:
 - 1. scuola e asilo in fattoria;
 - 2. offerta socio-terapeutica nel settore dell'assistenza ai giovani, agli anziani e ai disabili.

Un sostegno per la diversificazione può comunque essere concesso soltanto se gli edifici e le installazioni hanno un'autorizzazione sulla base della legislazione sulla pianificazione del territorio. Le prestazioni di servizio per le aziende agricole e le prestazioni di servizio ambientali sono considerate conformi alle zone se sono adempiute le esigenze di cui all'articolo 16a capoverso 1bis LPT e all'articolo 34 capoverso 2 OPT o dell'articolo 34a OPT. Per il compostaggio a bordo campo è determinante il relativo promemoria dell'ARE (in vigore dal 6.2.2013). Per le prestazioni di servizio nei settori turismo, ristorazione e tempo libero, così come per le prestazioni nel settore sociale e della formazione vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 24b capoverso 1bis LPT o all'articolo 40 OPT.

Onde garantire la coerenza con la pianificazione territoriale, tra le prestazioni nell'ambito della detenzione di equini rientrano i lavori specifici per il servizio di pensione dei cavalli e le offerte agroturistiche così come quelle socio-terapeutiche o pedagogiche in cui si utilizzano cavalli (art. 40 cpv. 3 lett. a e b OPT). Tra le attività affini all'agricoltura non rientrano, invece, le lezioni di equitazione o l'ippoterapia. Quest'ultima può essere inclusa tra le offerte terapeutiche. Secondo l'articolo 40 capoverso 3 lettera b OPT, ciò, tuttavia, non basta per creare uno stretto legame materiale con l'azienda agricola. Si deve trattare di un'offerta socio-terapeutica nella quale la vita e il lavoro in fattoria sono una parte fondamentale della terapia. In virtù dell'articolo 34b capoverso 5 OPT, non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.

Sezione 3: Superfici

Art. 13 Superficie aziendale (SA)

La superficie aziendale comprende:

- a. *la superficie agricola utile;*
- b. *la foresta (senza la superficie di pascolo dei pascoli boschivi) nonché altre superfici alberate;*
- c. *la superficie improduttiva ricoperta di vegetazione;*

d. le superfici improduttive quali piazzali di stabili, corti, vie o terra non coltivabile;

e. le superfici non agricole quali cave di ghiaia, cave di pietra o corsi d'acqua.

Let. b: Conformemente alla legge federale sulle foreste, selve e pascoli boschivi sono considerati foreste e sottostanno pertanto alle relative disposizioni di protezione. Per tradizione, queste superfici sono utilizzate a scopo agricolo. Ne consegue che vengono classificate come SAU (art. 19 e 22 cpv. 1 lett. h), sempre che non si tratti di superfici d'estivazione (art. 24).

Art. 14 Superficie agricola utile (SAU)

1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende:

a. la superficie coltiva;

b. la superficie permanentemente inerbita;

c. i terreni da strame;

d. la superficie con colture perenni;

e. la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura);

f. la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991¹ sulle foreste;

g. Abrogata

2 Non rientrano nella SAU:

a. i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari;

b. le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari.

Nella SAU rientra l'intera superficie attribuita a un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, sempre che sia a disposizione del gestore su tutto l'arco dell'anno. Essa comprende tutti i terreni gestiti a partire dall'azienda in questione. Nella SAU rientrano quindi le superfici in proprietà e in affitto nonché singoli fondi in comodato. Il gestore dev'essere tuttavia in grado di dimostrare di avere a propria disposizione le superfici durante tutto l'anno.

La definizione di SAU, in particolare il raggruppamento delle colture, è consona ai provvedimenti della politica agricola svizzera. Vi sono pertanto alcune divergenze rispetto alla classificazione in uso nella statistica internazionale. La classificazione è diversa, ad esempio, per le colture di luppolo e di piante aromatiche (estero = superficie coltiva), per le colture di alberi di Natale (estero = foresta) e per i terreni da strame (estero = superficie permanentemente inerbita).

Mediante la superficie di aziende gestite durante tutto l'anno giusta l'articolo 6, l'articolo 14 definisce la SAU in senso stretto. Nella SAU in senso ampio (art. 1 dell'ordinanza sulle zone agricole; RS 912.1) rientrano pure le superfici d'estivazione giusta l'articolo 24.

Per la misurazione delle superfici fa stato la misura orizzontale (art. 31).

Se su una particella si riscontra sia SAU sia bosco, ma le rispettive quote non sono definite, risp. non sono ancora state oggetto della misurazione ufficiale, nella SAU rientra soltanto la superficie che può essere effettivamente utilizzata a scopo agricolo, comprese le strisce inerbite visibili di tre metri di larghezza, che in virtù dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81; cfr. anche l'art. 31 cpv. 2).

Let. e: Una produzione in edifici diversi dalle serre non è considerata superficie agricola utile (p.es. insalata belga, germogli, funghetti).

¹ RS 921.0

Cpv. 2: Tali superfici beneficiano indirettamente di un sostegno nel quadro dei contributi d'estivazione che sono fissati in modo forfettario in funzione del carico usuale e, per principio, contengono l'intera superficie d'estivazione. Nella regione d'estivazione soltanto i prati da sfalcio gestiti da un'azienda annuale per la produzione di foraggio invernale fanno parte della SAU (cfr. art. 19 cpv. 5).

Art. 15 Colture speciali

1 Per colture speciali s'intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco, piante medicinali e aromatiche, nonché funghi.

2 Le colture speciali occupano le superfici di cui all'articolo 14 lettere a, d ed e.

Cpv. 1: Le colture destinate alla produzione di semi di fiori per l'impianto di maggesi fioriti e da rotazione nonché di prati (miscele di fiori di prato) possono essere classificate nella categoria delle piante medicinali e aromatiche. Per piante medicinali e aromatiche s'intendono, tra le altre, la melissa, la menta, la salvia, il timo e l'artemisia.

Per verdure per conserve s'intendono i fagiolini, i piselli, gli spinaci e le carote parigine raccolte con macchinari.

Le zucche sono considerate verdure, ossia colture speciali. Le zucche per l'estrazione di olio vanno tuttavia inserite nella superficie coltivata.

I funghi coltivati al coperto (p.es. in tunnel di plastica) rientrano nella categoria delle colture speciali.

Nella categoria delle colture speciali rientrano pure il granoturco dolce, Patate dolci e le cipolle da semina (codice 545).

Art. 16 Esclusione di superfici dalla SAU

1 Non sono considerate superficie agricola utile:

- a. le superfici la cui destinazione principale non è l'utilizzazione agricola;*
- b. le superfici o parti di superfici caratterizzate da un'elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione ("cardo dei campi"), avena selvatica, agropiro ("gramigna"), erba di San Giacomo o neofite invasive;*
- c. le superfici ubicate in zone edificabili, delimitate definitivamente dopo il 31 dicembre 2013;*
- d. i terreni edificabili urbanizzati, delimitati definitivamente entro il 31 dicembre 2013;*
- e. le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d'esercitazione militari oppure le zone delimitate di linee ferroviarie e di strade pubbliche;*
- f. le superfici con impianti fotovoltaici.*

2 Una superficie non ha quale destinazione principale l'utilizzazione agricola se:

- a. quest'ultima è fortemente ridotta;*
- b. il reddito derivante dall'utilizzazione agricola è minore di quello derivante da un'utilizzazione non agricola; o*
- c. la funzione di cura è predominante.*

3 Le superfici ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e sono considerate superficie agricola utile se il gestore dimostra che:

- a. le superfici sono situate al di fuori del settore di utilizzazione non agricola e la loro destinazione principale è l'utilizzazione agricola;*
- b. si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettere a, b, d oppure e;*
- c. per le superfici ai sensi del capoverso 1 lettera e il contratto di affitto è stato concluso per scritto conformemente alle disposizioni determinanti della LAAgr¹; e*
- d. la particella gestita ha una superficie di almeno 25 are.*

¹ RS 221.213.2

Cpv. 1: Queste superfici non sono considerate SAU, ragion per cui sono escluse dai provvedimenti di promozione statali.

Cpv. 2: Visto che la destinazione principale non è l'agricoltura, le superfici beneficiano già direttamente o indirettamente di indennizzi in misura sufficiente. Lo sfruttamento di queste superfici spesso improduttive o utilizzabili soltanto in determinate condizioni (p.es. scarpate lungo la rete stradale o ferroviaria) non dev'essere finanziato mediante fondi del preventivo agricolo. Le strade con rivestimento (strade inghiaiate, strade con guidovie, strade con grigliato erboso in calcestruzzo, ecc.) non sono considerate SAU anche se presentano una striscia mediana inerbita.

Cpv. 3: Per i terreni edificabili urbanizzati è sufficiente un contratto d'affitto scritto steso in virtù del diritto sulle obbligazioni.

Per principio, le superfici non gestite a scopo agricolo e gli elementi ecologici, quali siepi nonché boschetti campestri e rivieraschi, all'interno del comprensorio di un campo da golf non sono computabili sulla SAU. Ciò vale pure per le superfici situate fra i campi da gioco gestite a scopo "agricolo" o "curate" da agricoltori, in quanto sono utilizzate prevalentemente dalla struttura per la pratica del golf ossia sono finalizzate all'adempimento delle condizioni poste per l'ottenimento del permesso. Le superfici periferiche accessibili, la cui gestione è economicamente opportuna, possono invece venir computate sulla SAU, poiché di regola è possibile una gestione conforme alle condizioni locali. Queste considerazioni sono valide fintanto che si tratta effettivamente di un utilizzo a scopo agricolo e a condizione che non prevalga l'aspetto della cura. I prati il cui raccolto non è destinato al foraggiamento, ad esempio, non sono considerati SAU. Quale prova devono essere adempiuti diversi criteri. Il criterio principale, oltre alla gestione vera e propria conforme alle condizioni locali e allo sfruttamento a scopo foraggero, è rappresentato dal contratto di affitto in virtù delle disposizioni determinanti della LAAgr.

Nel caso dei campi da golf swin non è necessaria alcuna delimitazione, in quanto tali superfici non sono generalmente computate sulla SAU.

Art. 17 Superfici all'estero

1 Le superfici ubicate all'estero sono considerate superficie agricola utile di un'azienda se:

- a. si trovano nella zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge sulle dogane¹;*
- b. i requisiti per l'importazione esente da dazio dei prodotti coltivati su questa superficie sono soddisfatti;*
- c. il centro dell'azienda si trova nella zona di confine svizzera.*

2 Per superfici coltivate per tradizione familiare si intendono le superfici coltivate ininterrottamente almeno dal 1° maggio 1984 da un produttore residente nella zona di confine svizzera.

3 In caso di cessione di una superficie coltivata per tradizione familiare, essa può essere sostituita da una superficie di misura equivalente, finora non coltivata per tradizione familiare, a condizione che la superficie non sia ceduta a un altro produttore che gestisce un'azienda nella zona di confine svizzera.

4 I Cantoni tengono un registro delle superfici all'estero coltivate per tradizione familiare.

Cpv. 1: Tutte le superfici gestite da produttori svizzeri nella cosiddetta zona economica estera sono computate sulla SAU dell'azienda. E' irrilevante se sono gestite per tradizione familiare o meno.

Per la coltivazione all'estero sono applicabili le disposizioni della legge sulle dogane.

Cpv. 2: Le superfici gestite ininterrottamente per tradizione familiare a partire dalla Svizzera almeno dal 1° maggio 1984 rivestono un particolare significato per determinati provvedimenti.

¹ RS 631.0

Art. 18 Superficie coltiva

1 Per superficie coltiva s'intende la superficie sottoposta a rotazione. È composta dalla superficie coltiva aperta e dai prati artificiali.

2 Per superficie coltiva aperta s'intende la superficie destinata alle colture campicole annuali, alle colture di ortaggi e di bacche annuali nonché a quelle delle piante aromatiche e medicinali annuali. Il maggese fiorito, il maggese da rotazione e le strisce su superficie coltiva fanno parte della superficie coltiva aperta.

3 Per prato artificiale s'intende la superficie seminata a prato che nell'ambito di una rotazione viene sfruttata durante almeno un ciclo vegetativo.

Cpv. 1: Affinché una superficie messa a prato possa essere considerata un prato artificiale, deve, per principio, rientrare nella superficie coltiva. Il gestore deve dimostrare che la superficie in questione è inserita nell'avvicendamento disciplinato delle colture a norma dell'articolo 16 OPD.

La situazione in cui un prato viene arato per poi effettuare la semina diretta oppure quella in cui si effettua la semina diretta applicando un altro procedimento è considerata alla stessa stregua di un rinnovamento di un prato e non rientra nell'avvicendamento delle colture. Lo stesso vale per i prati permanenti che vengono rinnovati.

Cpv. 2: Affinché sia possibile procedere a una delimitazione rispetto alle colture perenni giusta l'articolo 22, le colture annuali di ortaggi e bacche nonché di piante aromatiche e medicinali rientrano espressamente nella superficie coltiva. Al fine della classificazione delle superfici è determinante la coltura principale. Per coltura principale s'intende, per principio, la coltura che, durante il periodo di vegetazione, copre più a lungo il suolo. All'atto della classificazione, le superfici che nel giorno di riferimento non presentano la coltura principale devono essere dichiarate in funzione della coltura principale prevista (p.es. mais, soia, girasole) e non della coltura (ancora) presente nel giorno di riferimento (p.es. prato artificiale). Una coltura principale deve essere predisposta entro il 1° giugno dell'anno di contribuzione. I cereali sono considerati colture principali anche se viene effettuata la semina di un prato artificiale. Le superfici con miscele di cereali e leguminose a granelli destinati all'insilamento vanno registrate con il codice 597 (altra superficie coltiva aperta, avente diritto ai contributi).

Cpv. 3: Per prati artificiali s'intendono soltanto le superfici che esistono anche nei mesi estivi (prato artificiale-piselli-prato artificiale = piselli). Nel quadro dell'avvicendamento delle colture, le superfici destinate alla produzione di semi di trifoglio o di graminacee sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali. Prima e dopo la produzione di semi è possibile ricavare foraggio grezzo. Anche i residui della produzione di semi di trifoglio possono venir utilizzati come foraggio grezzo.

Art. 19 Superficie permanentemente inerbita

1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.

2 Per prato permanente s'intende la superficie che viene falciata almeno una volta all'anno per la produzione di foraggio.

3 Per pascolo permanente s'intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d'estivazione.

4 Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste.

5 I prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se:

a. sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e

¹ RS 921.01

b. il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda.

6 Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se:

- a. formano un insieme di almeno 20 are;
- b. il loro sfruttamento non è pericoloso; e
- c. si tratta di superfici in proprietà o in affitto.

7 Per superficie permanentemente inerbita s'intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.

Cpv. 2: La delimitazione delle superfici utilizzate a scopo foraggero rispetto ai terreni da strame emerge dall'articolo 21.

Cpv. 3: Le superfici interamente adibite al pascolo nel periodo di vegetazione sono considerate pascoli permanenti. Il pascolo permanente può essere utilizzato sia in maniera intensiva a porzioni sia in maniera estensiva senza delimitare porzioni. Non sono richiesti sfalci di pulizia, ma sono comunque pratica corrente onde garantire una gestione normale del pascolo in maniera sostenibile.

Lo scopo di un pascolo permanente è garantire l'assunzione di foraggio da parte degli animali che vi pascolano. L'utilizzazione a scopo foraggero-pastorizio prevale. Se la superficie è invece utilizzata soltanto per l'uscita all'aperto, essa non può più essere considerata un pascolo, bensì va classificata sotto le altre superfici improduttive (codice 902). Soltanto la superficie effettivamente utilizzabile può essere computata sulla SAU. Dalla superficie complessiva vanno dedotte le superfici ricoperte di cespugli o che presentano rocce e detriti.

Per i pascoli perenni utilizzabili solo in parte e la cui dimensione utile non è stata rilevata o misurata, il Cantone può stabilire la SAU in base alla densità degli animali. Al fine della conversione vengono applicati i seguenti coefficienti UBGFG:

Zona di pianura	50 are
Zona collinare	60 are
Zona di montagna I	70 are
Zona di montagna II	90 are
Zona di montagna III	110 are
Zona di montagna IV	125 are

Cpv. 4: Per calcolare la superficie gestita a scopo foraggero dei pascoli boschivi, dalla superficie complessiva della particella si deducono le parti di superficie con bosco o altri elementi improduttivi. Quale ausilio per la determinazione della quota alberata o della superficie gestita a scopo agricolo possono essere utilizzate le foto aeree più recenti e altri strumenti adatti (p.es. SIG). In caso di tagli di legname di notevole portata autorizzati dal competente servizio forestale, la quota alberata determinata può essere adeguata dal servizio competente. La correzione riguardante la SAU deve emergere chiaramente dalla notifica del servizio forestale o di un ufficio di misurazione. Il taglio di legname deve essere effettuato il giorno di riferimento per la dichiarazione delle superfici d'inizio maggio, affinché la superficie possa essere computata per l'anno in corso. La superficie in questione deve essere nuovamente utilizzata a scopo agricolo. Il taglio di legname effettuato illegalmente o un intervento sul popolamento finalizzato alla manutenzione non comporta alcuna modifica della superficie agricola utile.

Cpv. 5 e 6: La superficie dei prati da sfalcio nella regione d'estivazione non deve poter essere estesa. Possono quindi venir tenute in considerazione soltanto le superfici gestite tradizionalmente come tali (da almeno 15 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza). Le superfici falciate da pochi anni non possono essere considerate.

Negli anni in cui non sono stati falciati, i prati da sfalcio ubicati nella regione d'estivazione che non vengono falciati annualmente, bensì soltanto nel secondo o nel terzo anno, non

vengono computati sulla SAU, è fatta salva una convenzione LPN giusta l'articolo 35 capoverso 4 OPD.

Cpv.6 lett. b: Lo sfruttamento è considerato pericoloso se non è possibile trasportare a valle il prodotto (p.es. è necessario ricorrere a un elicottero).

Art. 20 Superficie inerbita

Per superficie inerbita s'intende il prato artificiale (art. 18 cpv. 3) e la superficie permanentemente inerbita (art. 19).

Per prati artificiali s'intendono soltanto le superfici che esistono anche durante i mesi estivi (cfr. spiegazioni relative all'art. 18).

Le superfici che durante il periodo di vegetazione non vengono riservate a una coltura principale bensì destinate alla tenuta di suini nonché le superfici destinate all'uscita del pollame rientrano nella superficie inerbita (code 602 dell'elenco delle superfici).

Le superfici inerbite destinate prevalentemente alla produzione di biomassa come materia prima rinnovabile vanno registrate utilizzando il codice 698.

Art. 21 Terreni da strame

Per terreni da strame s'intendono le superfici sfruttate in modo estensivo in luoghi paludosi e umidi che vengono falciate al massimo una volta all'anno e almeno ogni due o tre anni e il cui raccolto viene utilizzato solo eccezionalmente come foraggio all'interno dell'azienda.

I terreni da strame sono computati sulla SAU anche negli anni in cui non vengono gestiti. Non vengono fatte distinzioni tra la regione di pianura e quella di montagna per quanto concerne la frequenza dello sfalcio.

Per terreni da strame ai sensi del presente articolo e delle disposizioni relative al tipo in base alle istruzioni per la promozione della biodiversità nell'azienda agricola si intendono, in particolare, le superfici imbibite d'acqua nell'area di corsi d'acqua o di paludi, che presentano visibilmente una vegetazione utilizzata tradizionalmente come lettiera. Il prodotto dello sfalcio di terreni da strame in linea di massima viene usato come lettiera (in sostituzione della paglia) all'interno dell'azienda. I terreni da strame sono generalmente riscontrabili nel passaggio da corsi d'acqua stagnanti a terreni coltivati.

I terreni, al di fuori dell'area di corsi d'acqua nonché di luoghi umidi e paludosi, su cui non crescono piante foraggiere bensì vegetazione utilizzabile soltanto come lettiera, sono considerati terreni con vegetazione improduttivi dal profilo agricolo.

I terreni da strame all'interno dell'area boschiva rientrano nella superficie forestale.

Art. 22 Superficie con colture perenni

1 Per colture perenni s'intendono:

- a. vigneti;
- b. frutteti;
- c. colture pluriennali di bacche;
- d. piante medicinali e aromatiche pluriennali;
- e. luppolo;
- f. colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo;
- g. colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive;
- h. selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro;
- i. colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (*Miscanthus*).

2 Per frutteti s'intendono le colture compatte con una densità di:

- a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi e sambuchi;
- b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;

c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi e noci.

Cpv. 1: Vi è una chiara delimitazione rispetto alla superficie coltiva. Tutte le colture pluriennali, compresi gli ortaggi pluriennali, sono esplicitamente classificate nella categoria delle colture perenni.

Let. g: Il manto erboso in rotoli è considerato una coltura floriorticola in pieno campo e va inserito nel modulo delle superfici utilizzando il codice 554.

La legna da ardere rientra nella SAU, tuttavia non dà diritto a contributi (codice 713, piante forestali).

Le barbatelle di vite rientrano nella SAU, tuttavia non danno diritto a contributi (codice 715, altri vivai).

Let. h: Solo le selve curate possono essere considerate colture perenni. La crescita, risp. la superficie inerbita all'interno di una selva di castagni non può essere dichiarata contemporaneamente come erbaio. Il Cantone definisce le esigenze in materia di cura.

Let. i: I nocciolati o gli arbusti destinati alla produzione di tè (p.es. cinorrodo, biancospino) impiantati sulla superficie agricola utile sono considerati colture perenni e vanno indicati nel modulo di rilevazione delle superfici utilizzando il codice 797.

Cpv. 2: Se in un frutteto viene impiantato un vivaio, le superfici occupate dai giovani alberi devono essere attribuite al vivaio, affinché sia garantita la neutralità di concorrenza.

Art. 23 Siepi, boschetti rivieraschi e campestri

1 Per siepi e boschetti rivieraschi s'intendono le strisce boschive in gran parte chiuse, generalmente aventi una larghezza di alcuni metri, composte prevalentemente di arbusti, cespugli e singoli alberi indigeni e adatti alle caratteristiche locali.

2 Per boschetti campestri s'intendono i gruppi di cespugli e alberi di forma compatta, indigeni e adatti alle caratteristiche locali.

3 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri non devono essere classificati dal Cantone come foresta oppure non devono superare contemporaneamente i tre valori massimi seguenti:

- a. superficie, incluso il margine erboso, al massimo 800 m²;
- b. larghezza, incluso il margine erboso, al massimo 12 m;
- c. età del popolamento, al massimo 20 anni.

4 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri sono circondati da un margine erboso.

Cpv. 1: Vedasi pure la versione più recente del promemoria di Agridea sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone.

Cpv. 2: Un boschetto campestre è un piccolo popolamento di alberi e arbusti.

Cpv. 3: Le siepi e i boschetti campestri che superano i tre valori massimi sono considerati foreste giusta l'articolo 1 dell'ordinanza sulle foreste e non rientrano pertanto nella SAU.

Le siepi e i boschetti campestri all'interno dell'area boschiva (p.es. pascoli alberati e pascoli boschivi) rientrano nella superficie forestale.

Art. 24 Superficie d'estivazione (SE)

1 Per superficie d'estivazione si intendono:

- a. i pascoli comunitari;
- b. i pascoli d'estivazione;
- c. i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione.

2 Le superfici nella regione d'estivazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle zone agricole sono considerate superfici d'estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi.

¹ RS 912.1

Cpv. 1: La superficie d'estivazione - composta dei pascoli delle aziende d'estivazione e pastorizie, dai prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione e dai pascoli comunitari - non rientra nella SAU in senso stretto giusta l'articolo 14. E' tuttavia un elemento della superficie sfruttata a scopo agricolo giusta l'articolo 1 dell'ordinanza sulle zone agricole.

Cpv. 2: Le superfici tradizionalmente utilizzate per l'economia alpestre, che fino al 1998 erano state gestite come superfici d'estivazione, vanno classificate come regione d'estivazione. Non possono più essere computate sulla SAU anche se venisse modificata la gestione (p.es. sfalcio e trasporto a valle del foraggio).

Art. 25 Pascoli comunitari

I pascoli comunitari sono superfici appartenenti a collettività di diritto pubblico o privato tradizionalmente sfruttate in comune come pascolo da diversi detentori di animali, che fanno parte di un'azienda con pascoli comunitari (art. 8).

Art. 26 Pascoli d'estivazione

Per pascoli d'estivazione s'intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all'estivazione di animali e fanno parte di un'azienda d'estivazione (art. 9).

Sezione 4: Animali da reddito

Art. 27

1 Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato.

2 Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo s'intendono gli animali delle specie bovina ed equina nonché ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca.

3 Se necessario, l'Ufficio federale dell'agricoltura può stabilire altri coefficienti di conversione in funzione dell'escrezione di azoto e fosforo degli animali.

Sezione 5: Prodotti

Art. 28 *Abrogato*

Art. 29 *Abrogato*

Capitolo 3: Riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali, verifica delle superfici

Art. 29a Riconoscimento di forme di azienda (art. 6–9), comunità aziendali (art. 10) e comunità aziendali settoriali (art. 12)

1 Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0,20 USM, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d'estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.

2 Su un'azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sul diritto fondiario rurale (LDFR) può essere riconosciuta una sola azienda.

3 La locazione o l'affitto di un locale di stabulazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2bis necessita del consenso del servizio competente secondo l'articolo 32.

Cpv. 1: Una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale può essere riconosciuta soltanto se all'epoca della fondazione le aziende associate adempivano le esigenze giusta

¹ RS 211.412.11

l'articolo 6 nonché l'articolo 29a capoverso 2 OTerm. Su un'azienda agricola LDFR non possono venir fondate due aziende né una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale.

Per le aziende parzialmente ubicate su superfici e/o comprendenti edifici in comproprietà con due o più gestori oppure affittati in comune da due o più gestori, va osservato quanto segue: per principio le superfici e gli edifici in comproprietà o affittati in comune da due o più gestori possono appartenere soltanto a un'azienda. Eccezione: lo sfruttamento di singole unità di produzione o di superfici parziali è affidato esclusivamente a un gestore sulla scorta di una menzione in tal senso nel registro fondiario. Queste considerazioni si applicano per analogia in caso di affitto di particelle effettuato in comune, sempre che lo sfruttamento esclusivo delle superfici parziali sia disciplinato nel contratto. In questo caso le singole aziende devono adempiere le esigenze quali aziende indipendenti (art. 6) e rispettare le condizioni degli articoli 29a e 29b OTerm.

Cpv. 2: Mediante il rinvio al diritto fondiario rurale e al diritto sui fitti agricoli s'intende evitare che su un'azienda agricola LDFR vi siano o possano venir costituite due o più aziende giusta la legislazione agricola. La divisione di unità razionali non è auspicata dal diritto fondiario rurale né dal profilo della politica agricola. Non è sufficiente prendere in affitto uno o più edifici al di fuori dell'azienda agricola LDFR per motivare l'esistenza di una nuova azienda che comprende una parte della superficie dell'azienda agricola LDFR.

Art. 29b Riconoscimento di divisioni di aziende

Le aziende che derivano dalla divisione di un'azienda esistente possono essere riconosciute qualora:

- a. *l'azienda divisa:*
 1. *comprendeva più aziende ai sensi della LDFR1 e la divisione è stata effettuata in funzione di queste aziende, o*
 2. *comprendeva un'azienda che viene divisa definitivamente in più aziende con l'approvazione del servizio competente; e*
- b. *per almeno cinque anni:*
 1. *i gestori non sono proprietari in comune, comproprietari o affittuari comuni di terre, edifici o installazioni dell'azienda divisa, e*
 2. *ogni gestore è proprietario unico della sua sostanza di affittuario e gestisce l'azienda come gestore indipendente.*

Per principio, la divisione di aziende, sebbene non auspicata dal profilo della politica strutturale, non è vietata dal diritto vigente. Tuttavia essa è tollerabile soltanto se da un'azienda vengono effettivamente create più unità indipendenti. Di regola, le divisioni di aziende non sono finalizzate a migliorarne le strutture, bensì a massimizzare i pagamenti diretti o a eludere le prescrizioni vigenti nel settore della pianificazione del territorio. Mediante il vincolo della proprietà e della gestione vi è la garanzia che soltanto unità realmente distinte debbano venir riconosciute come aziende autonome. Ciò consente di ridurre gli abusi. Le severe esigenze previste in materia di riconoscimento delle aziende vanno intese come deterrente dalla divisione non auspicata di aziende e si applicano soltanto in questo caso specifico.

Art. 30 Procedura di riconoscimento

1 Le domande di riconoscimento vanno inoltrate al Cantone competente corredate dei necessari documenti. Il Cantone verifica se le condizioni di cui agli articoli 6–12 sono adempiute.

2 La decisione di riconoscimento ha effetto dalla data di inoltro della domanda. Se per l'entrata in vigore del contratto che istituisce una comunità è stata convenuta una data posteriore, la decisione di riconoscimento ha effetto dalla data d'inizio del contratto.

Tutte le nuove forme di azienda e di comunità devono essere riconosciute (cfr. pure l'art. 29a).

¹ RS 211.412.11

Per le forme di azienda e di comunità che esistevano già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, il riconoscimento è rinnovato tacitamente, sempre che le autorità cantonali non abbiano emanato una decisione di revoca.

Art. 30a Verifica del riconoscimento

1 I Cantoni verificano periodicamente se le aziende e le comunità adempiono ancora le condizioni. Se ciò non è il caso, revocano il riconoscimento, sia esso formale o tacito. Il Cantone stabilisce la data in cui la revoca prende effetto.

2 I Cantoni verificano il riconoscimento delle comunità, in particolare in caso di cambiamento dei gestori coinvolti nonché di modifica dei rapporti di proprietà delle unità di produzione dopo il riconoscimento oppure in caso di modifica dei contratti di affitto delle aziende agricole esistenti al momento del riconoscimento. Il riconoscimento è revocato in particolare se:

- a. una o più aziende che fanno parte della comunità non adempiono più le condizioni previste all'articolo 6 capoverso 1 lettera b; oppure*
- b. le unità di produzione sono essenzialmente:
 - 1. tenute in proprietà comune (comproprietà) dai gestori, oppure*
 - 2. prese in affitto da essi in comune.**

3 Determinante per la valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono le condizioni di proprietà, di affitto e di utilizzazione delle superfici e degli edifici nonché le quote rispetto al valore di reddito dei fondi e delle unità di produzione escluse le abitazioni. I valori di reddito degli edifici costruiti, comprati o affittati in comune sono computati proporzionalmente ai gestori coinvolti.

Cpv. 2: La comunità aziendale si basa sul contratto stipulato fra le persone interessate (co-gestori). Se uno dei soci lascia la comunità o è sostituito da un'altra persona, la comunità aziendale va sciolta e va riconosciuta nella sua nuova composizione.

Se le condizioni di proprietà di un'azienda agricola LDFR o di un'azienda associata mutano dopo il riconoscimento di una comunità aziendale, il riconoscimento va rivisto. Se i cogestori sono proprietari o affittuari in comune delle superfici e degli edifici, si tratta di un'unica azienda agricola LDFR. In questo caso il riconoscimento va revocato a causa delle mutate condizioni e va riconosciuta un'unica azienda. Non può essere tollerato che simili aziende vengano favorite rispetto alle "normali" aziende di fratelli per quanto concerne le limitazioni e le graduazioni dei contributi concessi nel quadro dell'OPD.

Va considerato un tentativo di elusione il caso in cui un padre acquista una seconda azienda, la cede in affitto al figlio e parallelamente fonda con il figlio una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale. Questo stratagemma finalizzato a eludere la limitazione e la graduazione dei contributi non va avallato. La valutazione è diversa se il figlio acquista la seconda azienda e procede alla menzione a registro fondiario. In questo caso una collaborazione nel quadro di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale è possibile, purché entrambi le aziende adempiano le condizioni dell'articolo 6 OTerm (partecipazione al capitale!).

Art. 31 Verifica dei dati relativi alle superfici e della delimitazione delle superfici

1 Il Cantone verifica in base ai dati della misurazione ufficiale le indicazioni relative alle superfici e la delimitazione delle superfici.

2 Se la misurazione ufficiale non è aggiornata, il Cantone si basa sull'utilizzazione effettiva delle superfici.

3 Se la misurazione ufficiale manca, il Cantone rileva le superfici.

Cpv. 1: Conformemente ai principi della misurazione ufficiale, dev'essere sempre indicata la misura orizzontale anche nei casi di cui ai capoversi 2 e 3. Sui declivi, la superficie effettivamente gestita è maggiore. Questo aspetto viene tenuto in considerazione concedendo contributi di declività.

Cpv. 2: Se si considerano le vecchie misurazioni, le superfici delle particelle corrispondono, ma spesso non sono stati aggiornati i limiti tra foresta e SAU. In questi casi viene considerata, come finora, l'utilizzazione effettiva.

Art. 32 Competenza

1 È competente per il riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali e per la verifica delle superfici il Cantone nel quale è situata l'azienda, l'azienda con pascoli comunitari, l'azienda d'estivazione, la comunità aziendale, la comunità aziendale settoriale oppure la superficie interessata.

2 Se tra aziende situate in Cantoni diversi sussiste un legame, per la verifica e il riconoscimento è competente il Cantone sul quale si trova il centro dell'azienda più grande.

3 Se aziende di Cantoni diversi si uniscono in una comunità aziendale o in una comunità aziendale settoriale, per il riconoscimento è competente il Cantone nel quale si trova l'azienda del membro designato per rappresentare la comunità.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione

1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza.

2 L'Ufficio federale dell'agricoltura vigila sull'esecuzione.

Art. 34 Abrogato

Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2003

Le comunità per la tenuta di animali riconosciute fino al 31 dicembre 2003 sono equiparate alle comunità aziendali settoriali ai sensi dell'articolo 12.

Art. 35 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Coefficienti per la conversione degli animali in unità di bestiame grosso

	<i>Coefficiente per animale</i>
1. Animali della specie bovina (specie bos) e bufali (bubalus bubalis)	
1.1 <i>Vacche:</i>	
1.11 <i>Vacche da latte</i>	1,00
1.12 <i>Altre vacche</i>	1,00
1.2 <i>Altri animali della specie bovina:</i>	
1.21 <i>oltre 730 giorni di età</i>	0,60
1.22 <i>oltre 365 fino a 730 giorni di età</i>	0,40
1.23 <i>oltre 160 fino a 365 giorni di età</i>	0,33
1.24 <i>fino a 160 giorni di età</i>	0,13
2. Animali della specie equina	
2.1 Altezza al garrese 148 cm e oltre	
2.1.1 <i>oltre 900 giorni di età</i>	0,70
2.1.2 <i>oltre 180 fino a 900 giorni di età</i>	0,50
2.1.3 <i>fino a 180 giorni di età</i>	0,30
2.2 Altezza al garrese fino a 148 cm	
2.2.1 <i>oltre 900 giorni di età</i>	0,35
2.2.2 <i>oltre 180 fino a 900 giorni di età</i>	0,25
2.2.3 <i>fino a 180 giorni di età</i>	0,15
3. Ovini	
3.1 <i>Pecore munte</i>	0,25
3.2 <i>Altri ovini di oltre 1 anno</i>	0,17
3.3 <i>Agnelli fino a 1 anno (compresi nei coefficienti degli animali di sesso femminile)</i>	0,00
3.4 <i>Agnelli magri (ingrasso) fino a 1/2 anno che non devono essere computati sulle madri (ingrasso di agnelli magri su tutto l'arco dell'anno)</i>	0,03
4. Caprini	
4.1 <i>Capre munte</i>	0,20
4.2 <i>Altri caprini di oltre 1 anno</i>	0,17
4.3 <i>Capretti fino a 1 anno (compresi nel coefficiente dell'animale di sesso femminile)</i>	0,00
4.4 <i>Capre nane di oltre 1 anno: tenuta di animali da reddito (grandi effettivi, a scopo di lucro)</i>	0,085
5. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo	
5.1 <i>Bisonti di oltre 900 giorni di età (riproduttori adulti)</i>	1,00
5.2 <i>Bisonti fino a 900 giorni di età (allevamento e ingrasso)</i>	0,40
5.3 <i>Daini di ogni età</i>	0,10
5.4 <i>Cervi di ogni età</i>	0,20
5.5 <i>Lama di oltre 2 anni</i>	0,17
5.6 <i>Lama fino a 2 anni</i>	0,11
5.7 <i>Alpaca di oltre 2 anni</i>	0,11
5.8 <i>Alpaca fino a 2 anni</i>	0,07

	<i>Coefficiente per animale</i>
6. Conigli	
6.1 Coniglie riproduttrici (= coniglie con almeno 4 figliate all'anno) dalla 1 ^a figliata, compresi gli animali giovani fino all'inizio dell'ingrasso o fino al momento del loro uso per la riproduzione (età: circa 35 giorni)	0,034
6.2 Animali giovani (ingrasso o allevamento), età: circa 35 a 100 giorni (5 cicli per posta e anno)	0,011
7. Suini	
7.1 Scrofe riproduttrici in lattazione (durata di lattazione 4–8 settimane, 5,7–10,4 cicli per posta)	0,55
7.2 Lattonzoli (compresi nel coefficiente della madre)	0,00
7.3 Scrofe riproduttrici non in lattazione di più di 6 mesi (ca. 3 cicli per posta)	0,26
7.4 Verri riproduttori	0,25
7.5 Suinetti svezzati (trasferiti per l'ingrasso con ca. 25 kg, 8–12 cicli o trasferiti per l'ingrasso con ca. 35 kg, 6–8 cicli per posta)	0,06
7.6 Rimonte e suini da ingrasso (ca. 3 cicli per posta)	0,17
8. Pollame da reddito	
8.1 Galline da allevamento, galli da allevamento e ovaiole	0,010
8.2 Pollastrelle, galletti o pulcini (senza i polli da ingrasso)	0,004
8.3 Polli da ingrasso di ogni età (durata d'ingrasso ca. 40 giorni; 6,5–7,5 cicli per posta)	0,004
8.4 Tacchini di ogni età (ca. 3 cicli per posta)	0,015
8.5 Ingrasso preparatorio di tacchini (ca. 6 cicli l'anno)	0,005
8.6 Ingrasso di tacchini	0,028
8.7 Struzzi fino a 13 mesi	0,140
8.8 Struzzi di oltre 13 mesi	0,260

Nella specie bovina rientrano anche le **razze bovine alternative** (bovini degli altipiani scozzesi, yaks, bovini della razza Hinterwäldler, ecc.) nonché i bufali.

Per **vacche da latte** si intendono le vacche munte con o senza produzione di latte commerciale (incl. le vacche in asciutta detenute nell'effettivo delle vacche munte nonché le vacche in asciutta trasferite). Per **altre vacche** si intendono le vacche madri e nutrici, le vacche da ingrasso nonché altre vacche non munte.

Per **pecore munte** s'intendono gli animali di una razza di pecore da latte (pecora da latte della Frisia orientale, pecora Lacaune), che durante il periodo di lattazione vengono munti regolarmente.

Per i **wapiti** si applicano gli stessi coefficienti di conversione utilizzati per i cervi.

Se per i **suini** o il **pollame da reddito** il numero di cicli, nel caso concreto, diverge notevolmente dalle indicazioni corrispondenti nell'allegato, tale aspetto va considerato nel quadro dell'effettivo medio di animali.

Nel caso dell'**ingrasso di suini** per occupazione completa s'intende quando tutte le poste sono occupate per almeno 320 giorni l'anno. Se non tutte le poste sono occupate o se lo sono per un periodo più breve, l'effettivo medio in capi da dichiarare va ridotto di conseguenza.

Nel caso della **detenzione di galline ovaiole** per occupazione completa s'intende quando tutte le poste sono occupate per almeno 330 giorni l'anno. Se non tutte le poste sono occupate o se lo sono per un periodo più breve, l'effettivo medio in capi da dichiarare va ridotto di conseguenza.

Nel caso della **detenzione di pollastrelle** per occupazione completa s'intende quando si effettuano almeno due allevamenti all'anno (occupazione 2 x 18 settimane). Se non tutte le poste sono occupate o se lo sono per un periodo più breve, l'effettivo medio in capi da dichiarare va ridotto di conseguenza.

Nel settore dell'**ingrasso di polli** il numero di animali determinanti, tenuti mediamente nell'azienda nell'ultimo anno civile, dev'essere calcolato come segue:

- Polli da ingrasso con occupazione della stalla per almeno 270 giorni nell'arco dell'anno civile:
 - durata dell'ingrasso ≥ 30 giorni (ingrasso normale: 6-9 cicli all'anno, ingrasso estensivo: < 6 cicli all'anno): effettivo medio in capi;
 - durata dell'ingrasso ≤ 29 giorni (> 9 cicli all'anno): 50 per cento dell'effettivo medio in capi.
- In caso di occupazione della stalla inferiore a 270 giorni nell'arco dell'anno civile, occorre ridurre proporzionalmente l'effettivo medio in capi dichiarato.

Calcolo dell'effettivo di animali determinante nell'ingrasso di tacchini

Tipo di ingrasso	Sistema	Dichiarazione dell'effettivo determinante
Ingrasso preparatorio di tacchini	Stabulazione di pulcini di un giorno, ingrasso preparatorio fino all'età di 6 settimane circa. In seguito gli animali sono portati in un'azienda con finissaggio di tacchini.	Numero medio dei pulcini stabulati, purché siano effettuati almeno 6 cicli all'anno.
Finissaggio di tacchini	Stabulazione a partire dall'età di 6 circa, ingrasso fino a 20 settimane circa; le tacchine sono macellate all'età di 12 settimane circa.	Numero medio degli animali stabulati provenienti dall'ingrasso preparatorio, purché siano effettuati almeno 3 cicli all'anno.
Ingrasso di tacchini (ingrasso prolungato)	Stabulazione di pulcini di un giorno, ingrasso fino all'età di 20 settimane circa; le tacchine sono macellate all'età di 12 settimane circa.	Numero medio dei pulcini di un giorno stabulati, purché siano effettuati almeno 2 cicli all'anno e i pollai siano occupati almeno per 300 giorni.
Ingrasso combinato di tacchini	Stabulazione di pulcini di un giorno, ingrasso fino all'età di 20 settimane circa; i tacchini sono portati nel pollaio a partire da un'età di 6 settimane circa. Le tacchine restano nel pollaio e sono macellate all'età di 12 settimane circa; dopo la pulizia del pollaio vi sono nuovamente stabulati i pulcini di un giorno.	Numero medio dei pulcini di un giorno stabulati per l'ingrasso finissaggio di tacchini, purché siano effettuati almeno 3 cicli all'anno. Inoltre, la metà del numero medio di pulcini di un giorno stabulati per l'ingrasso preparatorio di tacchini perché viene effettuata soltanto la metà dei cicli rispetto alle aziende specializzate nell'ingrasso preparatorio.

L'abbandono precoce del pollaio delle tacchine è considerato nel coefficiente UBG. Se si effettuano meno cicli rispetto al numero minimo o se i pollai sono occupati meno a lungo, l'effettivo medio va ridotto proporzionalmente.

Per il calcolo dell'effettivo medio va utilizzato lo strumento di calcolo di AGRIDEA.

Per le **anatre** e le **oche** detenute a scopo di lucro vanno applicati rispettivamente i coefficienti di conversione 0,008 e 0,012 UBG per animale. Siccome non esistono dati precisi, questi coefficienti sono provvisori.

Per le **quaglie** e le **faragone** detenute a scopo di lucro si applica il coefficiente di conversione 0,004 UBG per animale.

Per gli **struzzi di ogni età** (non classificati in base alle categorie di età) si applica il coefficiente di conversione di 0,2 UBG per animale.

Per gli **emù** si applica il coefficiente di conversione di 0,14 UBG per animale.